

(N. 706)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati, nella seduta del 30 luglio 1954 (V. Stampato N. 981)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 AGOSTO 1954

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero
ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e tenuti in osservazione, a decorrere dal 1° luglio 1953, un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La misura del sussidio e le modalità di corrispondenza saranno stabilite con disposizioni da

emanarsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Alla spesa di lire 50 milioni relativa agli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si provvederà a carico dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 486 e 516 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i due suindicati esercizi.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI